Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 10 luglio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 11 febbraio 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1972
registro n. 20, foglio n. 162

ONORI Onorio, da Bagno a Ripoli (Firenze), classe 1898, distretto militare di Firenze. — Gli sono ripristinate dal 24 marzo 1961 la medaglia d'argento al valor militare « sul campo » concessa con decreto luogotenenziale 11 aprile 1918 e successivamente perduta con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1954, disp. 11, pag. 732, nonchè le distinzioni onorifiche di guerra.

(8882)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972, n. **310.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della regione Toscana;

Visto, inoltre, il proprio decreto 13 luglio 1969, n. 529, recante modifiche al predetto statuto;

Viste le deliberazioni in data 28 aprile 1971 e 10 maggio 1971, assunte rispettivamente dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto e dal presidente dell'Istituto stesso;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 1, 2, 14, 20, 23, 24 e 30 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1972

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 125. — VALENTINI

ALLEGATO

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario della Toscana, costituito a Firenze per iniziativa delle Casse di risparmio della regione Toscana, è ente morale, ha personalità giuridica e gestione autonoma, ed è soggetto a vigilanza in conformità delle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed alla disciplina della funzione creditizia.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Firenze ed ha durata illimitata.

Esso ha lo scopo di esercitare in Toscana il credito fondiario ed edilizio ai termini delle leggi vigenti e può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.

Art. 14.

Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze consiliari. Tale medaglia potrà essere corrisposta anche per la partecipazione alle sedute di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio.

In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

A coloro che risiedono in località diversa dalla sede dell'Istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 20.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità, la proposta s'intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal consigliere-segretario. Copie ed estratti dei verbali potranno essere rilasciati con la firma di autenticazione di una sola persona, con il seguente ordine prioritario: presidente, vice presidente, consigliere anziano, consigliere-segretario, con l'intesa che, di fronte ai terzi, la firma di uno dei predetti — dal vice presidente, compreso, in poi — farà fede dell'assenza o dell'impedimento della persona o persone che lo precedono nell'ordine.

I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Art. 23.

Il comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di tre membri nominati annualmente dal consiglio fra i dirigenti degli enti partecipanti, uno dei quali funge da segretario.

Il comitato consultivo si aduna, di norma, una volta al mese possibilmente nei dieci giorni antecedenti la riunione del consiglio ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza. Se fatte per telefono debbono essere confermate per iscritto.

Il comitato deve esprimere il parere sulle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione, escluse quelle da trattare dal consiglio in seduta segreta.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due membri oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute del comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Ai membri del comitato consultivo, che risiedono fuori della sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza come per la partecipazione alle adunanze consiliari.

Art. 24.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti, interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e partecipa con voto deliberativo alle riunioni del comitato consultivo.

Egli, inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;

c) riferisce al consiglio di amministrazione e al comitato consultivo sulle domande di mutuo, nonchè su ogni argomento che non sia di competenza del presidente;

d) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

e) predispone il bilancio annuale e lo presenta al consiglio;

f) firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze di vaglia, di assegni e, in genere, di titoli all'ordine, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche, rilascia nei confronti di chiunque quietanze parziali ed anche liberatorie e di saldo, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) firma per delega del presidente i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'Istituto;

h) può consentire, per delega del presidente, oltre ai frazionamenti e stralci ipotecari inseriti, in unico contesto, nei contratti definitivi di mutuo, anche: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa l'iscrizione ipotecaria, quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646; 3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati; 4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione, nonchè la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento;

i) promuove gli atti giudiziari di esproprio ad iniziativa dell'Istituto nei confronti di mutuatari in mora nel pagamento delle semestralità e l'intervento nelle procedure promosse da terzi a danno di mutuatari per gli immobili ipotecati a favore dell'Istituto e gli atti di rinuncia ai giudizi stessi quando questa sia dovuta al soddisfacimento dei crediti dell'Istituto; qualsiasi altro caso di rinuncia o di abbandono è di competenza del consiglio ai sensi del precedente art. 19.

Art. 30.

L'esercizio amministrativo dell'Istituto coincide con l'anno solare e si chiude quindi al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:

1) per un decimo alla costituzione e all'incremento dei fondi di riserva;

2) per i residui nove decimi:

a) agli enti partecipanti, a titolo di dividendo per le quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore al 6%;

b) la parte ancora restante a fondi di riserva.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1972.

Nomina del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, con il quale sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario i compiti attualmente svolti dall'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento del settore artigianato (INIASA);

Visti gli statuti degli enti predetti;

Decreta:

Art. 1.

Per gli adempimenti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è nominato commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoraotri dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) l'avv. Mario Fimiani.

Art. 2.

Il commissario liquidatore provvederà anche agli adempimenti connessi con la definizione dei procedimenti amministrativi di cui al primo comma dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 10 e alla chiusura dell'attività addestrativa relativa all'anno formativo 1971-72, nonchè, per le regioni a statuto speciale, al prosieguo dell'ordinaria attività fino a quando non sarà adeguata la legislazione in materia.

Art. 3.

Per l'espletamento del mandato, il commissario liquidatore potrà anche avvalersi di personale, già dipendente dall'INAPLI, dall'ENALC e dall'INIASA e trasferito agli enti pubblici di cui all'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 10; il provvedimento di comando sarà adottato dai competenti organi di amministrazione degli enti predetti, su richiesta del commissario liquidatore.

Art. 4.

Le spese per la liquidazione dei tre enti sono a carico della liquidazione stessa e il patrimonio netto risultante sarà devoluto ai sensi di legge.

Il presente decreto verrà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8848)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Cassa generale di assicurazioni, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Cassa generale di assicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Cassa generale di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza).

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8853)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Toro assicurazioni - Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo bestiame.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Toro assicurazioni Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: vita e capitalizzazione, aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi di impiego, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo bestiame;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Toro assicurazioni Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo bestiame.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8854)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Autorizzazione alla società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Il Duomo », con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Il Duomo », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo malattie;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Il Duomo », con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie (limitatamente al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza).

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8858)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: vita e capitalizzazione, aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione di Milano S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: bestiame, danni acqua, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8855)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.A.N. Cristallerie artistiche napoletane S.p.a. di Casoria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta C.A.N. Cristallerie artistiche napoletane S.p.a. di Casoria (Napoli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per gli cui operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta C.A.N. Cristallerie artistiche napoletane S.p.a. di Casoria (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8936)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli elettrodomestici della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore degli elettrodomestici della provincia di Modena, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore degli elettrodomestici della provincia di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 aprile 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8938)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SNIA Viscosa, stabilimento di Villacidro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. SNIA Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. SNIA Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8937)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta M.P.T. Manifattura Toscana Pelliccia S.p.a. di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta M.P.T. Manifattura Toscana Pelliccia S.p.a. di Firenze ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta M.P.T. Manifattura Toscana Pelliccia S.p.a. di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8932)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Marzotto Gaetano e figli di Manerbio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Marzotto Gaetano e figli di Manerbio (Brescia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Marzotto Gaetano e figli di Manerbio (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8931)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Modifica del decreto ministeriale 29 dicembre 1970 relativo alla iscrizione di sessantaquattro varietà di foraggere di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 496 del 28 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, n. 64 varietà di foraggere di produzione estera già iscritte nei registri di paesi appartenenti alle Comunità europee;

Considerato che, tra le varietà di foraggere leguminose iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 45 e al n. 46 dell'articolo unico, n. 2 varietà di erba medica denominate « Orchesienne » e « Prima », il cui responsabile della conservazione in purezza è l'Ets. Lasserre - Bonte Toulouse (Haute Garonne) (Francia);

Vista la lettera n. 13626 in data 23 maggio 1972 con la quale il servizio produzione della ditta Lasserre, essendo intervenuta una modifica della ragione sociale della ditta stessa, ha chiesto che venga conseguentemente modificata la indicazione dei responsabili della conservazione in purezza delle predette varietà di foraggere leguminose;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 29 dicembre 1970;

Decreta:

I nomi dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà di foraggere leguminose di cui ai nn. 45 e 46 dell'articolo unico del decreto ministeriale 29 dicembre 1970, vengono modificati come segue:

per la varietà « Orchisienne »: Saint-Jeannet Lasserre Toulouse (Francia) Bonte-Orchies (Francia);

per la varietà « Prima »: Saint-Jeannet Lasserre - Toulouse (Francia).

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro: NATALI

(8851)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio Zegna Mario & C. di Trivero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Lanificio Zegna Mario & C. di Trivero (Vercelli) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio Zegna Mario & C. di Trivero (Vercelli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8933)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Magnoni & Tedeschi di Cafasse Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Magnoni & Tedeschi di Cafasse Torinese (Torino) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Magnoni & Tedeschi di Cafasse Torinese (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8934)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa lavori edili, stradali e di sterro - COLESS, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società « Cooperativa lavori edili, stradali e di sterro COLESS, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Forlì, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa lavori edili, stradali e di sterro COLESS, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Forlì, costituita per rogito notaio Geremia Macherozzi in data 23 febbraio 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Stelio Giannini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8849)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Trasferimento delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere alla regione Liguria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere esistenti nel territorio della regione Liguria,

Sentita la Regione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Liguria.

Art. 2.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto si procederà alla consegna dall'intendente di finanza competente per territorio, con l'intervento del rappresentante del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, alla Regione dei beni di cui all'art. 1 facendola constare da appositi processi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni stessi a favore della regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti, alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla regione con i decreti legislativi emanati in forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Elenco delle acque minerali e termali e delle cave e torbiere trasferite alla regione Liguria a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281

N. d'ordine	Comune e località	Denominazione	Sostanza minerale	Titolare della concessione	Natura e data del provvedimento concessivo	Data della concessione	Superficie in ettari (ha)
				PROVINCIA DI GENOVA			
1	Ge-Voltri	Acquasanta	Acqua minerale	Opera pia N. S. dell'Acquasanta	D.M. 5-5-1936	anni 99 scade 4-5-2035	1 34 10
2	Genova-Prà	Monte Capraio	Id.	Sig.ra Giuseppina Picardo ved. Bruzzo	D.M. 22-11-1930	anni 90 scade 21-11-2020	1 69 94
3	Borzonasca e Rezzoaglio	Fonte S. Clara	Id.	S.p.a. Fonti S. Clara	D.M. 10-8-1970 di proroga	anni 25 scade 8-2-1991	109
4	Genova, Davagna e Bargagli	La Perla	Id.	Fonti minerali Val Lentro	D.D. 29-1-1965	anni 10 scad. 7-8-1967 proroga in corso	68
5	Nè	Tre Cannoni	Id.	Fonti minerali del Tigullio S.r.l.	D.P. 21-4-1956 D.M. 27-4-1971	anni 10 proroga anni 20 dal 21-4-1966	58 12 62
6	Ceranesi	Madonna della Guardia	Id.	A. a s. Pasquale Capanna & C.	D.P. 29-8-1969	anni 10 scade 22-1-1975	402
7	S. Stefano d'Aveto	Fontana Buona	Id.	Livellara Anna Maria	D.P. 11-9-1963	anni 10 scade 10-9-1973	41
8	Campoligure	Monte Bellavista	Id.	S.p.a. Del Turchino	D.P. 12-6-1969	anni 10 scade 7-5-1974	566
9	Bargagli	Fonte Angelica di Traso	Id.	Siri Giovanni	D.P. 13-6-1960	anni 10 scaduta il 12-6-1970	82 53 60
				PROVINCIA DI IMPERIA			
1	Pigna e Castelvittorio	Madonna Assunta	Acqua minerale	Manesero Giobatta	D.M. 1-2-1954	anni 30 scade 31-1-1984	1 24 15
2	Borghetto d'Arroscia	Fonte S Vittoria	Id.	Taramazzo Giuseppe & C.	D.P. 13-11-1963	anni 10 scade 12-11-1973	85
				PROVINCIA DI LA SPEZIA			
1	Arcola	Ortara	Calcare	Giovanni De Biasi	Decreto distretto minerario di Carrara 21-6-1966	anni 10 scade 20-6-1976	1,00
				PROVINCIA DI SAVONA			
1	Laigueglia	Fonte del Faro	Acqua minerale	Compagnia italiana acque sorgenti	D.M 25-8-1949	anni 25 scade 24-8-1974	14 55
2	Altare-Mallare-Quiliano	Lipiani Fonte del Lupo	Id.	Soc. Terme Vallechiara di Cavallo & C.	D.M 10-1-1968	anni 10 + 10 scade 21-5-1976	198 1 75
3	Calizzano	Fonte delle Anime	Id.	S.p.a. Acqua minerale di Calizzano	D.P. 27-12-1968	anni 10 + 10 scade 3-2-1978	110 89
4	Murialdo	Laburro Canai	Id.	Bagnasco geom. Marino	D.P. 12-9-1963	anni 10 scade 4-6-1974	239

Roma, 24 giugno 1972

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8850)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1972 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Valdini Lidio notaio in Este, distretto notarile di Padova, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 3 agosto 1972.

(8950)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Brindisi

Con decreto n. 35534 in data 27 novembre 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Brindisi predisposta per la realizzazione della costruzione dell'edificio per il liceo ginnasio.

(8913)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Belluno

Con decreto 12 maggio 1972, n. 632, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in sponda sinistra del torrente Ardo in comune di Belluno, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 58, mappali 118, 119, 122, 125, 138, 141, 144, 152, 471, 472, 475, 478 ed al foglio n. 72, mappali 2, 15, 16, 22, 23, 24, 33, 37, 99, 102, 135, 220, 221, 222, 238, 239, 240, 241, 242, 300, 304, 337, della superficie complessiva di ha. 2.69.23, ed indicati negli schizzi planimetrici rilasciati il 12 giugno 1971, in scala 1 : 1000 e 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Belluno; schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8953)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Stella Alpina »

Con decreto n. 1293 del 24 giugno 1972, la società Stella Alpina S.r.l., con sede in Moio de' Calvi, provincia di Bergamo, è autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Stella Alpina », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Moio de' Calvi, provincia di Bergamo.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 924 del 1° agosto 1967.

Le etichette che contrassegneranno detti recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, disegni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 924, salvo l'aggiunta, in alto, della parola « Naturale » dopo « Acqua minerale », l'omissione della dicitura « addizionata con acido carbonico » in fondo al riquadro sinistro ed il colore che sarà giallo anzichè bianco.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto A.C.I.S. n. 630 dell'11 gennaio 1956.

(8951)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Frisia »

Con decreto ministeriale n. 1295 del 24 giugno 1972 la società Fonti acque minerali S.p.a., con sede in Piuro (Sondrio), via Nazionale, 104, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Frisia », di cui al decreto ministeriale n. 1266 del 15 maggio 1972, anche in recipienti di vetro bianco della capacità di un litro e mezzo.

Le etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno uguali a quelle autorizzate, per i recipienti da due e da un litro, con il citato decreto ministeriale n. 1266.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 724 del 23 maggio 1960.

(8905)

Autorizzazione alla vendita e modifica delle etichette dell'acqua minerale « Gareisa »

Con decreto ministeriale n. 1292 del 24 giugno 1972 la S.a.s. Fonti di S. Maurizio di Vigna Antonio e C., con sede in Roccaforte Mondovì, piazza Generale Dho n. 2, provincia di Cuneo, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Gareisa », di cui al decreto ministeriale n. 772 del 5 aprile 1962 e ad apportare modifiche alle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 812 del 13 febbraio 1964.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e della medesima capacità di quelli autorizzati con il suddetto decreto ministeriale n. 772 del 5 aprile 1962.

Le etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, disegno, colori, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 812 del 13 febbraio 1964, ma riporteranno, sul riquadro sinistro, i nuovi dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita il 16 giugno 1971 dal prof. Paolo Armandola, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara nonchè l'indicazione del contenuto medio di acqua imbottigliata e, in fondo al riquadro destro, il nuovo giudizio di purezza batteriologica formulato il 18 maggio 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia. Sul margine inferiore dell'etichetta figureranno gli estremi di autorizzazione. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 772 del 5 aprile 1962.

(8903)

Aggiornamento del concessionario, autorizzazione sanitaria e modifica dell'etichetta dell'acqua minerale « Leona »

Con decreto ministeriale n. 1291 del 24 giugno 1972 la signora Giulia Rubeschi nei Mazzi, domiciliata a Siena, via della Sapienza, 42, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Leona », di cui al decreto A.C.I.S. n. 556 del 4 luglio 1951 e ad apportare modifiche alle etichette relative al citato decreto.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il suddetto decreto A.C.I.S. n. 556 del 4 luglio 1951, che saranno contrassegnati da etichette di formato, disegni, colore, caratteri e diciture uguali a quelle del decreto A.C.I.S. n. 556, salvo la sostituzione, sul riquadro laterale destro, dei dati relativi alla precedente analisi chimica del 1950 con quella eseguita nell'ottobre 1970 dal prof. Danilo Cozzi, direttore dell'istituto di chimica analitica dell'Università di Firenze e la sostituzione del giudizio di purezza batteriologica del 1950 con quello formulato nel marzo 1971 dal prof. Lorenzo Federici Signorini, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Firenze. Inoltre, le dimensioni delle nuove etichette saranno rispettivamente di cm. 24 × cm. 10,5 per le bottiglie da due litri e di centimetri 19,5 × cm. 8,9 per quelle da uno e da mezzo litro.

Sul bordo inferiore figurerà la nuova ragione sociale « Sorgente Leona » e gli estremi delle autorizzazioni.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel citato decreto A.C.I.S. n. 556 del 4 luglio 1951.

(8906)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 maggio 1972, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, del Regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 787/72 e n. 1009/72.

(in unità di conto per 100 kg 1 unità di conto = lire italiane 625)

Periodo dal 1° al 14 maggio 1972

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	5,25
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	7,00
33.	quarti posteriori e sella (1)	15,75
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	15,75
22.	quarti anteriori (1)	10,00
33.	quarti posteriori (1)	15,75
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1)	21,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	21,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	14,00
bb)	quarti anteriori (1)	14,00
cc)	quarti posteriori (1)	14,00
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1)	21,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	14,00
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

Periodo dal 15 al 31 maggio 1972

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura:	
b)	altri:	
	— vacche:	
	— per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea .	9,75
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate:	
aa)	di vitello:	
11.	carcasse e mezzene (1)	16,75
33.	quarti posteriori e sella (1)	27,75
bb)	di bovini adulti:	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	24,50
22.	quarti anteriori (1) . . .	17,00
33.	quarti posteriori (1) . .	26,25
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:	
11.	pezzi non disossati (1) .	34,00
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	36,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate:	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati (1)	21,00
bb)	quarti anteriori (1)	19,25
cc)	quarti posteriori (1)	22,75
dd)	altre:	
11.	pezzi non disossati (1) .	31,50
22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto (1)	22,75
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche:	
	— per le esportazioni a destinazione della Svizzera . .	28,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina:	
	— conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina:	
	1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso	25,00
	2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	15,00
	3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso .	10,00

(1) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(8704)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di economia e politica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna, è vacante la prima cattedra di economia e politica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9011)

Vacanza della cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9012)

Vacanza della cattedra di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8945)

Vacanza della prima cattedra di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova, è vacante la prima cattedra di diritto commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8944)

Vacanza della cattedra di algebra presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna, è vacante la cattedra di algebra, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8943)

Vacanza della cattedra di zoologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di zoologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8942)

Vacanza della seconda cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di lingua e letteratura inglese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8946)

Vacanza della seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8947)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1972, registro n. 18 Pubblica istruzione, foglio n. 350, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 14 aprile 1965 avverso l'annullamento del provvedimento di cui alla nota n. 13633 in data 14 ottobre 1964, con il quale il Ministero della pubblica istruzione respingeva l'istanza del medesimo, intesa ad ottenere la liquidazione dei maggiori assegni derivanti dalla ricostruzione della carriera.

(8909)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Società bancaria napoletana, società per azioni con sede in San Giuseppe Vesuviano.

Si da notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 30 maggio 1972 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposta la Società bancaria napoletana, società per azioni con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 2 marzo 1971 e successivamente prorogata con decreto dello stesso Ministro in data 2 marzo 1972.

(8917)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a due posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1971, registro n. 17, foglio n. 291, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a due posti di ecologo aggiunto indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Componenti:

De Maio prof. Arturo, incaricato di meteorologia ed oceanografia nell'Istituto universitario navale di Napoli;

Briccoli Bati prof. Michele, straordinario di ecologia agraria nell'Università di Pisa;

Rosini prof. Ezio, direttore dell'ufficio centrale per i servizi di ecologia agraria;

Sarrica dott. Ottavio, vice direttore.

Segretario:

Scacchi dott. Roberto, consigliere.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta graverà sul capitolo 1184 del corrente esercizio finanziario per L. 200.000.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1972
Registro n. 14, *foglio n.* 18

(8961)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario per la direzione dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 16, foglio n. 21, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la nota n. 984 del 16 febbraio 1972 del Ministero della pubblica istruzione relativa alla designazione dei professori ordinari universitari;

Vista la delibera n. 382 del 27 marzo 1972 della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste relativa alla designazione dei direttori ordinari degli istituti di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario, citato nelle premesse per la direzione dell'istituto sperimentale per la zootecnia di Roma è così costituita:

Membri effettivi:

Montemurro prof. Orlando, professore ordinario di zootecnia speciale presso l'Università di Bari;

Piana prof. Giuseppe, professore ordinario di zootecnia generale presso l'Università cattolica di Milano;

Bottini prof. Ettore, direttore ordinario presso la sezione operativa periferica di Torino dell'istituto sperimentale per la nutrizione delle piante;

Haussmann prof. Giovanni, direttore ordinario dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

Carbone prof. Ettore, direttore ordinario dell'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi.

Membri supplenti:

Masoero prof. Prospero, professore ordinario di zootecnia generale presso l'Università di Torino;

Lanza prof. Felice, direttore ordinario dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Ai componenti la commissione spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, del presumibile importo di L. 600.000 a carico del capitolo 1184 e di L. 350.000 a carico del capitolo 1116 dell'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1972
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 182

(8962)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riunione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969.

Il Ministro per la sanità annuncia che il giorno 13 luglio 1972 alle ore 10 si riunirà presso la Direzione generale degli ospedali la speciale commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 per le operazioni di sorteggio dei professori universitari e dei sovraintendenti e direttori sanitari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per i direttori sanitari, vice direttori sanitari ed ispettori sanitari.

(9051)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1972-73, di centosettanta allievi ufficiali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente le modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e autenticazione di firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, sui provvedimenti urgenti per l'università;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1972-73 un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centosettanta allievi ufficiali da assegnare:

125 ai Corpo di stato maggiore;

45 ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;

b) prove attitudinali;

c) prove di concorso consistenti in:

una prova orale di matematica;

una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nella seconda quindicina di agosto 1972 e saranno protratte adeguatamente nel mese di settembre 1972 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1950;

B) Siano celibi o vedovi senza prole;

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare;

D) Abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di licenza liceale della Scuola europea;

diploma di istituto tecnico nautico;

diploma di istituto tecnico industriale;

diploma di istituto tecnico per geometri;

diploma di istituto tecnico commerciale;

diploma di istituto tecnico agrario;

altri titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, consentono l'iscrizione ai corsi universitari di ingegneria;

E) Abbiano il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni;

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale;

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsisi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 500, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data dello ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni la domanda dovrà essere vistata dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in carta libera del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrata presso l'ufficio del registro.

Art. 4.

Documentazione

1. — All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'ammistrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare il voto complessivo riportato. Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla seconda classe.

d) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500.

2. — I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana e di stato libero in carta da bollo da L. 500 rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso;

2) certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;

3) atto di assenso (carta da bollo da L. 500) del genitore che esercita la patria potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se il concorrente è minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente decreto, deve essere redatto dal sindaco) (allegato *C*);

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.
Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) faranno pervenire, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio da adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli affari esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.
Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei candidati che siano allontanati dal comando dell'Istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'Istituto stesso.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.
Visita medica

1. — La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2. — I concorrenti dovrano presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 10 settembre 1972 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 11.

3. — Il giudizio di idoneità o meno, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi ne domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.
Permanenza nell'Istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per un periodo di circa 5 giorni per essere sottoposti alle prove attitudinali e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso potrà fruire, se lo desidera, della guida di professori assistenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto.

Art. 9.
Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno «tests intellettivi», «tests caratteriologici» e «tests culturali» intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

Il giudizio di idoneità o meno del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.
Prove di concorso

a) *Prova orale di matematica* (per il programma di esame vedi art. 27):
Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) *Prova orale facoltativa di lingue estere* (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente:
Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dello esame orale di lingua estera.

c) Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.
Commissione

La commissione per le prove di concorso è nominata dal Ministro per la difesa.

Essa è così composta:

un capitano di vascello, presidente;
un ufficiale superiore, membro fisso;
un ufficiale superiore, membro fisso;
ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame, membri aggregati con diritto a voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 12.
Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente la prova obbligatoria, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal collegio «Morosini» valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare «Nunziatella».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.
Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali). Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.
Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (Genio navale e Armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

Art. 15.
Disposizioni amministrative

1. — Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti allo estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2. — L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica e delle prove di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

3. — Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialist civili.

CAPITOLO III
REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.
Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.
Esame somatico

1. — Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. — I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo cinque denti, purchè non contrapposti, con integrità degli incisivi e dei canini. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa. I denti sostituiti rientrano nel computo di quelli perduti. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3. — Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.
Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali della Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore; con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudoisocromatiche di Stilling.

c) Sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.
Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media

normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comun. (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche e chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare l'efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877 e successive modificazioni, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1. Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario. Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'Istituto (allegato *D*);

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero intangibile, da utilizzare esclusivamente per la 1ª vestizione all'atto della nomina ad aspirante del servizio permanente effettivo. Detto assegno non è dovuto per i Corsi che si ripetono.

2. Sono a carico delle famiglie:

a) le « spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali da corrispondersi anticipatamente alle seguenti scadenze:

1ª classe: la 1ª all'atto dell'ammissione definitiva dell'allievo, le successive alle scadenze 1° gennaio 1° aprile e 1° luglio.

2ª classe: alle scadenze 1° ottobre 1° gennaio 1° aprile e 1° luglio;

Per l'anno accademico 1972-73 l'ammontare delle « spese ordinarie » è fissato in L. 96.000, pari a quote trimestrali di lire 24.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « spese straordinarie », riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza;

c) le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

d) il « deposito cauzionale » consistente nel versamento in unica soluzione della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia navale a qualsiasi titolo.

e) le rimesse di denaro relative alle spese ordinarie, straordinarie, di carattere personale e al deposito cauzionale dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 22/11371 intestato all'Accademia navale Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 24.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 3, lettera *b*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1. — Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in tesoreria, a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'Accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti perso-

nali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2. — Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal Regolamento dell'Istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati Aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina o sottotenente in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al 2° capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V

Art. 27.

Programma dell'esame orale di ammissione

La prova dell'esame di ammissione verterà sul programma di matematica di seguito specificato:

Algebra:

1. Calcolo letterale. Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.
2. Frazioni algebriche. Regola di Ruffini.
3. Identità ed equazioni. Equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Disequazioni.
5. Sistemi di equazioni Grado di un sistema di equazioni. Sistemi di equazioni di 1° grado in due incognite o riducibili a questi.
6. L'estrazione di radice n-sima nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica) Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.
7. Equazioni di secondo grado Formula risolutiva Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado Regola dei segni di Cartesio Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.
8. Qualche equazione di grado superiore al 2° Semplici equazioni razionali fratte e irrazionali.
9. Semplici sistemi di disequazioni razionali intere e fratte Sistemi misti.

Geometria:

1. Luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo) Punti notevoli di un triangolo.
2. Angoli alla circonferenza Arco capace di un angolo dato Quadrangoli inscrittibili e circonscrittibili.
3. Equivalenza piana Teoremi di Pitagora e Euclide Teorema di Talete e sue applicazioni.
4. Triangoli e poligoni simili. Iscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.
5. Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1972

Il Ministro per la difesa
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1972
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 372

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso
(in carta da bollo da L. 500, possibilmente dattiloscritta)

Al comando Accademia navale - LIVORNO

RACCOMANDATA

Il sottoscritto (1) di e di domiciliato a provincia di via n. nato a il provincia di il domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale della Accademia navale anno accademico 1972-73.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2)

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) conseguito nell'anno presso l'istituto di

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) che dovrà sostenere il presso l'istituto di

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4)

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera del genitore (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

, lì 1972

(firma per esteso e leggibile)

(firma leggibile del genitore
che esercita la patria potestà
o del tutore, se il candidato
è minorenne).

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali). La questione concernente il corpo di assegnazione non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa, un solo scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e indirizzo. *Compilare una sola delle due richieste.*

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Il Ministro per la difesa: RESTIVO

ALLEGATO *B*

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 3, lettera *b*) della notificazione per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia navale (in carta libera (1), possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto domiciliato a via n. mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1972 per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno, a pagare per

mio figlio

il mio pupillo

a) la somma di L 96.000 annue a titolo spese ordinarie da versare all'Accademia navale in quote trimestrali anticipate di L. 24.000 ciascuna, come è specificato dalle disposizioni amministrative della notificazione suddetta;

b) le spese straordinarie che mi saranno a suo tempo indicate dal comando dell'Accademia navale uniformandomi, per il pagamento, alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni amministrative della predetta notificazione;

c) la somma di L. 10.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non mi esime dal puntuale pagamento di quanto da me dovuto secondo i precedenti punti *a*) e *b*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'Istituto ai sensi dell'art. 24 della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, mi obbligo a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassi debitore, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

lì 1972

Firma

(per esteso e leggibile)

(1) Dopo la notifica dell'esito positivo del concorso l'atto di sottomissione va rinnovato, con altro analogo in carta da bollo da L. 500, autenticato dal notaio o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato presso l'ufficio del registro.

(2) Nome, cognome del giovane.

Il Ministro per la difesa: RESTIVO

ALLEGATO *C*

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco)

Comune di

L'anno mese di è comparso davanti a me, sindaco del comune suddetto, il signor (1) del minorenne (2) il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

lì 1972

Il dichiarante

Il sindaco

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se è genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

Il Ministro per la difesa: RESTIVO

ALLEGATO *D*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2-3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	»	2	—	—	2
Asciugamani di cotone	»	4	—	—	4
Asciugamani da bagno in spugna	»	2	—	—	2
Berretto di panno per divisa fatica	»	1	—	—	1
Berretto bianco per divisa fatica	»	—	—	1	1
Berretto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria	»	—	—	1	1
Borsa di pulizia	»	1	—	—	1
Borsa porta libri	»	1	—	—	1
Borsellino di pelle	»	1	—	—	1
Bretelle	»	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica	»	8	—	(1) 6	14
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria	»	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria	»	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva	»	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società	»	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki	»	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica	»	2	—	—	2
Calzone di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica	»	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki	»	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	»	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria	»	—	4	—	4
Camicie da società	»	—	2	—	2
Camicie di cotone per divisa da fatica	»	5	—	—	5
Camicie tela bianca alla marinara	»	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca	»	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa fatica	»	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Cappotto impermeabile	»	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoni	»	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	»	—	1	—	1
Colletti per camicie da società	»	—	2	—	2

(1) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2-3 e 4
1		2	3	4	5
Colletti, per camicia, di plastica	n.	—	3	3	6
Cordoni bianchi	»	2	—	—	2
Coperte di lana (1)	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	»	—	1	—	1
Cravattina da società	»	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco	»	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria	»	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi	»	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara	»	—	—	1	1
Foderette bianche per berretto divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Forbici per unghie	»	1	—	—	1
Gallone dorato per capo classe e sottocapo classe	»	—	2	—	2
Gallone di seta gialla per capo classe e sottocapo classe	»	3	—	—	3
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Giarrettiere	»	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa ordinaria	n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi	»	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto per cassetta personale	»	1	—	—	1
Tuta sportiva in cotone felpato	»	1	—	—	1
Maglie sportive	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	»	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco	»	—	4	—	4
Mutande di cotone	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno	»	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia Navale	»	1	—	1	2
Numeri d'argento	»	—	2	—	2
Nodi piani	»	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria	»	—	1	—	1
Pettine	»	1	—	—	1
Sandali in plastica	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali)	p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa	»	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	»	1	—	—	1

(1) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2-3 e 4
1		2	3	4	5
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita	p.	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	»	—	1	—	1
Scarpette speciali per yachting	»	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	(1) 2	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	(1) 1	—	1
Stellette in metallo	»	—	(1) 2	—	2
Tenute di macchina	n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro	»	—	1	1	2
Uose di tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(1) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

Il Ministro per la difesa
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

(8578)

Concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo, maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 31 dicembre 1972. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già:

ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra forza armata dello Stato o Corpo di polizia;

sottufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri o dell'Aeronautica militare;

maresciallo maggiore capo banda dell'Esercito;

c) abbiano sempre tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

d) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico funzionale in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo; nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60.

I candidati prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa-aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei predetti requisiti.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 3.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 e essere inviata al Ministero della difesa Direzione generale personale militare per l'Aeronautica Divisione concorsi 1ª sezione, Roma, non oltre il 30° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

Il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa Direzione generale personale militare per l'Aeronautica Divisione concorsi 1ª sezione Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove pratiche non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile, per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante del Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero trasmesse dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello invio delle domande al Ministero, debbono trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 4.

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione al concorso o comunque far pervenire entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso di cui al 1° comma del precedente art. 3:

a) diploma di strumentazione per banda di cui al precedente art. 2, lettera *a*), in originale o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) tutti quei documenti ritenuti dai candidati utili per comprovare la cultura e perizia artistica;

c) ogni altro titolo ritenuto dai candidati utile ai fini della compilazione della graduatoria e di cui i candidati stessi siano eventualmente in possesso;

d) documenti per comprovare l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina della commissione giudicatrice che sarà composta da:

un generale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare (presidente);

due insegnanti di Conservatorio statale (membri);

due maestri diplomati in composizione e strumentazione per banda (membri);

un funzionario di ruolo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica avente qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto di voto.

Art. 6.

Le due prove pratiche di direzione di banda avranno luogo a Roma, presso la sede della banda dell'Aeronautica militare, Caserma Cavour, via Lepanto n. 4, alle ore 8 dei giorni 26 e 27 settembre 1972.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le suddette prove nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documenti di identità personale.

Art. 7.

La commissione attribuirà a ciascun candidato un punto da uno a venti per il complesso dei titoli ed un altro punto da uno a venti per le prove pratiche di direzione di banda. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

Sarà giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punteggio non inferiore a 32, purchè il punto parziale per le prove pratiche di direzione di banda non sia inferiore a 14.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

Il candidato che nella graduatoria di cui all'articolo precedente si classifichi al primo posto sarà invitato dal Mini-

stero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di Leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal Sindaco

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo e sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'invio della documentazione al Ministero, debbono trasmetterla direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso, i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a ufficiale maestro direttore di banda dell'Aeronautica militare, per mancanza dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Comprovato, a termine del precedente art. 8, il possesso dei requisiti prescritti, il candidato risultato primo della graduatoria finale di merito sarà dichiarato vincitore e sarà nominato sottotenente maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente conseguirà la nomina col grado e l'anzianità posseduti.

I concorrenti classificati oltre il 1° posto di graduatoria non potranno vantare alcun diritto alla nomina. Il Ministero però, in caso di rinuncia da parte del vincitore, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria e così di seguito in caso di nuove rinuncie.

Art. 11.

Il maestro direttore di banda conseguirà ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore rispettivamente stabilita in anni 2, anni 6, anni 8 ed anni 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1972
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 149

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare dell'Aeronautica 2ª Divisione concorsi 1ª Sezione
Viale dell'Università, 4 00100 ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al Distretto Militare di residente a (1) (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, ad un posto di ufficiale maestro direttore di banda dell'Aeronautica Militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 10 luglio 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

di non aver riportato condanne penali (3)

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso il Conservatorio di nell'anno

di trovarmi nella seguente posizione militare (4)

Allego i seguenti documenti:

li

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(8884)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.